

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/786 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

**che stabilisce le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante**

[notificata con il numero C(2016) 2921]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 della direttiva 2014/40/UE vieta l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante. Norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante sono stabilite dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2016/779 <sup>(2)</sup>.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2014/40/UE prevede che gli Stati membri e la Commissione, nello stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante, possono consultare un gruppo consultivo indipendente («il gruppo»). Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di tale gruppo.
- (3) Il gruppo dovrebbe essere composto da esperti altamente qualificati, specializzati e indipendenti con competenze pertinenti nei settori dell'analisi sensoriale, statistica e chimica. Tali esperti dovrebbero esercitare le funzioni con imparzialità e nell'interesse pubblico. Essi dovrebbero essere selezionati in base a criteri obiettivi mediante un invito pubblico a presentare candidature ed essere nominati a titolo personale. Essi dovrebbero possedere la gamma di abilità e di competenze necessarie affinché il gruppo possa esercitare le sue funzioni.
- (4) Il gruppo dovrebbe essere assistito da un gruppo tecnico ingaggiato mediante una procedura di appalto pubblico. Il gruppo tecnico dovrebbe effettuare valutazioni chimiche e sensoriali basate su un confronto tra le proprietà olfattive del prodotto oggetto di prove e quelle dei prodotti di riferimento. L'analisi sensoriale, anche olfattiva, è una disciplina scientifica consolidata che applica i principi del disegno sperimentale e dell'analisi statistica per valutare e descrivere le percezioni sensoriali umane, tra cui l'olfatto, ai fini della valutazione dei prodotti di consumo. È stato appurato che si tratta di un metodo adeguato per produrre risultati validi, solidi, affidabili e riproducibili ai fini della valutazione in merito al possesso, da parte di un prodotto del tabacco, di un aroma caratterizzante. Tale analisi dovrebbe essere condotta sulla base di una metodologia consolidata e produrre risultati mediante l'impiego di strumenti statistici. Qualora sia ritenuto opportuno, l'analisi sensoriale dovrebbe essere integrata dall'analisi chimica dei prodotti.
- (5) Nell'esercizio delle sue funzioni consultive il gruppo dovrebbe esaminare, a seconda del caso, i dati forniti dal gruppo tecnico e qualsiasi altra informazione a sua disposizione che possa ritenere pertinente, comprese le informazioni ottenute nel quadro degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/40/UE. Il gruppo dovrebbe fornire consulenza agli Stati membri e alla Commissione in modo tempestivo in merito al possesso, da parte dei prodotti oggetto di prove, di un aroma caratterizzante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE.
- (6) Poiché le tecniche e i metodi scientifici per stabilire l'esistenza di un aroma caratterizzante possono evolversi con il tempo e l'esperienza acquisita, è opportuno che la Commissione segua l'evoluzione del settore in modo da valutare se le metodologie utilizzate per il suddetto scopo debbano essere rivedute.

<sup>(1)</sup> GUL 127 del 29.4.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale)

